

# LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

## SOCIETÀ DELLE NAZIONI

**Il Comitato Economico.** — Il Comitato Economico della Società delle Nazioni si è riunito in Roma di recente. Esso ha trattato importanti questioni riguardanti i rapporti economici internazionali. Ha studiato il problema dei divieti di importazione ed esportazione, e perchè siano favoriti gli scambi di materie prime fra i vari paesi. Il Comitato si è poi occupato della unificazione del diritto cambiario. Una speciale Commissione d'esperti è stata incaricata dal Comitato dello studio di tale questione.

Un altro importante problema è stato oggetto di studio da parte del Comitato e cioè quello della « clausola arbitrale nei contratti internazionali ». Ora a tale proposito esiste già una convenzione che però è imperfetta e non rispondente alle attuali esigenze economiche dei vari Stati. Si è quindi deciso di perfezionare la convenzione in parola.

Infine il Comitato si è occupato di ciò che i francesi chiamano *droit d'établissement*, relativo cioè al trattamento dei cittadini stranieri, riguardo specialmente alla loro attività economica.

Dopo un esame della questione, sia nei riguardi della mano d'opera straniera che delle aziende industriali e commerciali straniere, il Comitato ha deciso di chiedere che il Consiglio della Lega delle Nazioni svolga un'azione a tale riguardo.

**La tratta delle donne.** — Il Comitato speciale nominato dal Consiglio della Lega delle Nazioni per procedere a una inchiesta sulle condizioni nelle quali viene effettuata la tratta delle donne e dei fanciulli e sulle misure da adottarsi per reprimerla, si è riunito di recente a Ginevra.

Il Comitato e l'inchiesta di cui era stato incaricato, sono nati da una proposta presentata nel 1923 alla Commissione per la tratta delle donne e dei fanciulli, da parte di Miss Grace Abbott, capo della Divisione dell'Infanzia al Ministero del lavoro a Washington. Quest'ultima domandò, allo scopo di fornire alla commissione delle informazioni particolareggiate e esatte sulla tratta, la designazione di esperti per procedere a una inchiesta sul posto, nei paesi da essi scelti, sull'estensione della tratta delle donne e dei fanciulli e sull'efficacia delle misure adottate fino ad oggi per reprimerla.

Nel corso della sessione testè tenutasi, il comitato ha stabilito all'unanimità un rapporto d'insieme sui risultati di detta inchiesta che sarà esaminata dal Consiglio in occasione della sua sessione di marzo.

**La Commissione consultiva tecnica per le comunicazioni e il transito.** — Ha tenuto una sessione a Ginevra la Commissione consultiva tecnica per le comunicazioni ed il transito.

Fra gli argomenti trattati merita speciale rilievo quello riguardante il rilascio di una carta di identità alle persone senza nazionalità, specialmente in seguito alla creazione delle nuove frontiere nell'Europa centrale onde permettere loro di compiere i viaggi necessari.

Il tempestivo intervento del membro italiano della Commissione Comm. Sinigaglia ha evitato che la Commissione facesse proprie le proposte del Comitato degli esperti, dirette ad estendere il rilascio di tale documento di identità oltre i limiti fissati dalla Conferenza dei passaporti del 1927. La Commissione, accogliendo le proposte del Delegato italiano, ha deciso altresì che prima della riunione della nuova conferenza per la fine dell'anno corrente siano preventivamente consultati in materia i Governi interessati e che tale documento non venga chiamato passaporto affinchè sia meglio precisato che si tratta di un semplice titolo di riconoscimento per il viaggio, che non accorda la protezione del governo che lo rilascia.

La Commissione ha pure preso conoscenza delle conclusioni del Comitato speciale incaricato di stabilire il progetto di una carta di transito per gli emigranti rilasciabile alle Compagnie di navigazione in luogo e vece dei visti consolari. Tale argomento fu sollevato in seguito al voto della Conferenza sui passaporti tenuta in Ginevra lo scorso anno, allo scopo di semplificare le formalità dei visti e il rilascio delle carte di identità per gli emigranti dall'Europa verso i Paesi oltremarini.

Un rapporto al riguardo, compilato dai tecnici del Comitato speciale all'uopo costituito, sarà comunicato per le osservazioni ai Governi interessati, fra cui l'Italia.

## UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO

**Il punto di vista del Governo Italiano circa l'internazionalizzazione dell'assicurazione contro la malattia.** — Fra gli argomenti di cui si occuperà la X Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, nel maggio prossimo, figura l'assicurazione contro la malattia, già discussa in linea generale dalla VII Sessione.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha in proposito diramato il consueto questionario ai Governi.

Riproduciamo le domande del questionario e la risposta data su ciascuna dal Governo Italiano.

1. — Credete che, se la Conferenza delibera di adottare un disegno di convenzione per l'assicurazione malattia, questo disegno debba recare per ogni Stato Membro l'impegno di istituire l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie per i salariati?

Nel caso in cui l'accoglimento del principio dell'obbligatorietà non vi sembri opportuno, quale impegno proponete di chiedere agli Stati Membri per ottenere una protezione efficace e generale dei salariati contro il rischio di malattia?

*Nell'esame che ha fatto della questione cui si riferisce il presente quesito, il Governo italiano si è dovuto prospettare la gravità degli oneri che possono derivare dalla creazione di una istituzione sociale, quale l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, e che appaiono tutt'altro che trascurabili specialmente nell'attuale periodo in cui tutte le forze del paese sono e dovranno restare impegnate per la ricostruzione della sua economia. Esso perciò, pur essendo in massima favorevole all'iscrizione in un progetto di convenzione del principio della obbligatorietà dell'assicurazione predetta in vista delle alte finalità sociali ed umanitarie che vi si riconnettono e che sono già state solennemente riconosciute in Italia con la decretata conservazione per le Nuove provincie dell'assicurazione stessa già in vigore in esse prima della loro annessione, tiene pregiudizialmente a dichiarare, per il caso che la Conferenza consacri tale principio in un progetto di convenzione, che intende riservarsi la scelta del momento in cui alla stregua delle possibilità economiche del Paese si potrà provvedere alla realizzazione del principio stesso in tutto il territorio nazionale, per evitare che siano imposti prematuramente alla produzione eccessivi carichi sociali che in definitiva danneggerebbero con gli interessi della produzione gli stessi interessi delle classi operaie indissolubilmente legati ai primi.*

*Con tale riserva il Governo italiano è d'avviso che la Conferenza potrebbe adottare sulla questione un progetto di convenzione, che importi per ciascuno Stato l'impegno di istituire per i lavoratori un sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie.*

2. — Credete che il disegno di convenzione debba stabilire che l'assicurazione malattia si applichi, senza distinzione fra categorie professionali, a tutti i dipendenti, operai e apprendisti?

Oppure ritenete indispensabile introdurre nel disegno restrizioni o eccezioni concernenti:

a) certi rami di attività professionale? in questo caso, si prega di indicare il ramo o i rami che stimate debbano essere esclusi;

b) certi gruppi di lavoratori, e segnatamente:

1°) gli impiegati con remunerazione alta rispetto al livello generale della remunerazione;

2°) gli apprendisti senza remunerazione fissa;

3°) i lavoranti a domicilio;

4°) i lavoratori temporaneamente occupati (lavoratori stagionali, intermittenti, od occupati contemporaneamente presso diversi datori di lavoro);

c) certi lavoratori, e specialmente:

1°) gli operai stranieri;

2°) quelli che non hanno raggiunto o hanno superato un determinato limite di età;

3°) il congiunto e gli altri membri della famiglia dell'imprenditore conviventi e lavoranti con lui.

*Per quanto teoricamente sia da sostenersi che il campo d'applicazione dell'Assicurazione in oggetto debba avere la maggiore estensione possibile perchè l'Assicurazione possa raggiungere la maggiore efficacia igienico-sociale e la maggiore potenzialità finanziaria, nondimeno sembra opportuno che nel progetto di convenzione si prevedano eccezioni e restrizioni non solo nei riguardi di qualche ramo di attività professionale, ma anche nei riguardi di alcune categorie di lavoratori.*

*Ad avviso del Governo italiano pertanto, non si dovrebbe nel progetto di convenzione precedere la estensione dell'Assicurazione alla agricoltura sia perchè sarebbe opportuno che anche nei riguardi della disciplina di questa assicurazione si seguisse lo stesso sistema adottato dalla Conferenza di regolare in progetti di convenzione a parte l'estensione di istituzioni e di previdenza sociali all'agricoltura sia perchè l'esperienza insegna e consiglia che in tutte le forme di assicurazioni sociali occorre procedere per gradi.*

*Per quanto poi concerne l'eccezione da prevedersi per alcune categorie di lavoratori si ritiene di proporre:*

1°) *Che siano esclusi dall'obbligo dell'Assicurazione gli impiegati privati, la cui retribuzione superi un certo limite da fissarsi nelle singole legislazioni nazionali o che già fruiscono di un trattamento di assistenza sotto qualsiasi forma in caso di malattia.*

2°) *Che nessuna esclusione sia preveduta nei riguardi degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio;*

3°) *Che sia invece preveduta l'esclusione dei lavoratori occasionali.*

*Riguardo alle restrizioni che occorrerebbe pure prevedere in ordine alla nazionalità ed all'età dei lavoratori si propone:*

a) *Che si affermi il principio della eguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e stranieri.*

b) *Che i limiti minimi e massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione siano disciplinati dalle singole legislazioni nazionali.*

*Infine non sembra che sia il caso di annettere l'obbligo della assicurazione per il coniuge e gli altri membri della famiglia del datore di lavoro che lavorano con lui e siano con esso conviventi od abbiano diritto da parte sua agli alimenti.*

3. — *Credette che il disegno di convenzione debba contenere la regola che qualsiasi incapacità di guadagno derivante dallo stato*

anormale di salute fisica o mentale implichi per l'assicurato il diritto all'indennità di malattia?

In caso affermativo, credete che il disegno debba contenere restrizioni o eccezioni, particolarmente per ciò che concerne:

a) l'origine professionale delle malattie cagionanti l'incapacità di guadagno;

b) la durata di iscrizione dell'assicurato all'istituto di assicurazione (periodo di maturazione del diritto);

c) la durata dell'incapacità di guadagno (carenza o periodo di attesa);

d) il soggiorno dell'assicurato fuori dalla circoscrizione in cui opera l'assicurazione?

Proponete altre restrizioni o eccezioni alla regola qui espressa?

*Ad avviso del Governo italiano il progetto di convenzione dovrebbe stabilire che ogni incapacità di guadagno derivante da uno stato anormale della salute fisica o mentale dia diritto all'assicurato ad una indennità di malattia e che nessuna esclusione si debba precedere per le malattie aventi un'origine professionale che non vengano già indennizzate in base a leggi speciali vigenti in materia.*

*Mentre poi si ritiene che nel progetto di convenzione non si debba ammettere l'obbligo di una durata minima di noviziato e del versamento preventivo di un minimo di contributi, perchè l'assicurato possa avere diritto al sussidio, sembra che in esso si possa invece adottare il principio di un periodo di carenza assoluta per il godimento del sussidio, rinviando per la durata di tale periodo alle singole legislazioni nazionali.*

*Sembra inoltre che debba essere prevista la possibilità della esclusione dal sussidio di quegli assicurati che contraggono la malattia in stato di ubbriachezza o per propria colpa.*

4. — Credete che il disegno di convenzione possa determinare che l'indennità di malattia sia fissata:

a) in un tasso uniforme, indipendentemente dal salario abituale dell'assicurato?

b) o in un tasso variabile, in rapporto col salario abituale dell'assicurato?

In questo secondo caso, credete che l'indennità di malattia non debba mai essere inferiore ad una determinata frazione del salario abituale, e, nel caso affermativo, quale?

Inoltre, credete che si debba tener conto dei carichi di famiglia dell'assicurato nel fissare l'indennità?

*Nel progetto di convenzione dovrebbe adottarsi il principio che l'indennità di malattia venga fissata in modo variabile in corrispondenza di ampie categorie, da fissarsi dalle singole legislazioni, dei salari percepiti dagli assicurati e che in ogni caso l'indennità non possa essere inferiore alla metà del salario.*

*Non sembra che si debba tener conto dei carichi di famiglia dell'assicurato per stabilire l'ammontare delle indennità.*

5. — Credete che il disegno di convenzione possa stabilire un periodo minimo durante il quale, in caso di persistente incapacità di guadagno, l'indennità di malattia debba essere garantita agli assicurati che, spirato questo termine, non abbiano il beneficio dell'assicurazione invalidità?

In caso affermativo, quale dev'essere, a vostro parere, la durata di questo periodo minimo?

*Sembra opportuna l'adozione nel progetto di convenzione di una clausola che impegni gli Stati, a fissare un periodo minimo durante il quale l'assicurato debba poter avere diritto al sussidio di malattia, lasciando però agli Stati stessi il compito di stabilire la durata di tale periodo.*

6. — Credete che sia opportuno includere nel disegno di convenzione una norma concernente l'autorizzazione ad accordare dei supplementi di indennità per quegli istituti di assicurazione le cui condizioni finanziarie siano giudicate soddisfacenti?

In caso affermativo, l'autorizzazione deve essa comprendere segnatamente l'aumento dell'indennità legale (con particolare riguardo agli assicurati aventi carichi di famiglia), il prolungamento del periodo per il quale l'indennità è di diritto, la soppressione o la riduzione del periodo di carenza?

*In linea pregiudiziale si ritiene che non sia il caso, trattandosi di una questione troppo particolare, che nel progetto di convenzione non si contemplino norme al riguardo e che sia preferibile in ogni caso all'autorizzazione per la concessione di indennità supplementari, che si vorrebbe far prevedere nei riguardi degli istituti assicuratori in condizioni finanziarie soddisfacenti, la costituzione di fondi di riserva. Se però la Conferenza deciderà di adottare il principio che si è voluto sottoporre allo esame dei Governi, si ritiene più utile il prolungamento del periodo durante il quale è esigibile l'indennità di malattia piuttosto che l'aumento del sussidio o la soppressione o la diminuzione del periodo di carenza.*

7. — È conveniente introdurre nel disegno l'assegnazione, in caso di morte dell'assicurato, di una somma per le spese funebri?

È il caso di estendere al congiunto ed agli altri, membri della famiglia che abbiano vissuto con l'assicurato, l'indennità per spese funebri?

*Si ritiene che il progetto di convenzione debba prevedere solo l'obbligo della assegnazione, in caso di morte dell'assicurato, di una indennità fissa da stabilirsi dalle singole legislazioni nazionali a favore delle persone di famiglia che hanno provveduto ai funerali dell'assicurato, senza contemplare l'obbligo della concessione di sussidi funerali a favore dell'assicurato nel caso di morte del congiunto o di altri membri di famiglia conviventi a carico.*

8. — Credete che il disegno di convenzione possa specificare che l'assicurazione malattia deve garantire a tutti gli assicurati

che ne hanno bisogno l'assistenza medica e farmaceutica di qualità e in quantità adeguata ?

In caso affermativo, credete che l'assistenza medica debba comprendere in caso di bisogno, oltre che le cure mediche generali, il servizio di medici chirurghi specialisti ?

*Ad avviso del Governo italiano si dovrebbe prescrivere nel progetto di convenzione che l'assicurazione malattie dia diritto per gli assicurati alla cura medica ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici, esclusi gli apparecchi di protesi, nonchè alla prestazione di cure da parte di medici e di chirurghi specialisti.*

*La questione relativa alla facoltà di scelta del medico da parte dell'assicurato, dovrebbe essere lasciata alla regolamentazione delle varie legislazioni, dato che per essa non si può prescindere dagli ordinamenti sanitari particolari di ciascun paese.*

9. — Credete inoltre che si debba lasciare al malato, salvo i casi d'impossibilità materiale, la scelta del medico curante fra quelli postisi a disposizione dell'Istituto d'assicurazione ?

Credete che il disegno di convenzione possa fissare il periodo minimo durante il quale, in caso di malattia persistente, l'assistenza medica e farmaceutica debba essere accordata all'ammalato il quale, allo spirare di questo termine, non possa valersi dell'assistenza medica per conto dell'assicurazione-invalidità ?

In caso affermativo, quale, a vostro parere, la durata di tale periodo ?

*Per il caso di persistente malattia si dovrebbe prevedere nel progetto di convenzione un equo periodo da fissarsi da ciascuna legislazione nazionale, durante il quale all'assicurato deve essere garantita l'assistenza medica e farmaceutica.*

10. — È il caso di introdurre nel disegno di convenzione l'autorizzazione agli istituti d'assicurazione-malattia, dei quali la condizione finanziaria sia giudicata soddisfacente, di accordare, oltre l'assistenza medica garantita all'assicurato, prestazioni supplementari e specialmente:

a) il ricovero in stabilimenti sanitari, case di salute e convalescenziarii;

b) il prolungamento del periodo minimo di assistenza medica e farmaceutica;

c) l'applicazione di cure preventive e di trattamenti speciali non compresi nell'assistenza medica istituita per tutti gli assicurati ?

Proponete che l'autorizzazione venga estesa ad altre prestazioni supplementari ? Quali ?

*In linea pregiudiziale si osserva che il progetto di convenzione dovrebbe limitarsi a regolare quelle che sono le linee fondamentali dell'assicurazione malattia senza tener conto di istituti particolari quali le prestazioni supplementari e che in ogni caso, se la Confe-*

renza potrà adottare delle norme in proposito, la concessione di tali prestazioni dovrebbe essere subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle singole legislazioni nazionali e dagli statuti di ogni singola Cassa a seconda dei mezzi finanziari disponibili.

11. — Credete che, secondo il disegno di convenzione, l'assicurazione malattia possa essere incaricata dell'assistenza medica e farmaceutica per i membri della famiglia dell'assicurato con lui conviventi ed a suo carico?

In caso affermativo l'assistenza medica e farmaceutica ai membri della famiglia dell'assicurato deve essere assunta obbligatoriamente dall'assicurazione malattia o dev'essere soltanto facoltativa?

*L'assistenza medica e farmaceutica dei membri di famiglia dell'assicurato non dovrebbe essere messa a carico dell'assicurazione obbligatoria, ma prevista solo come prestazione di una eventuale assicurazione facoltativa al cui esercizio potrebbero essere autorizzati gli Istituti assicuratori.*

12. — Credete opportuno inserire nel disegno di convenzione disposizioni riguardanti il modo di aggregamento degli assicurati?

In caso affermativo, pensate che nella determinazione del modo di aggregamento degli assicurati si debba dare la preferenza:

- a) all'aggregamento professionale, o
- b) all'aggregamento territoriale?

In particolare, non vi sembra che l'aggregamento territoriale offra dei vantaggi sotto il riguardo dell'ordinamento del servizio medico dell'assicurazione-malattia, della mutua vigilanza e dell'ordinamento degli altri rami dell'assicurazione sociale?

*In linea pregiudiziale si ritiene che non sarebbe opportuno disciplinare nel progetto di convenzione il sistema di raggruppamento, degli assicurati, sembrando che ogni Paese deve essere lasciato libero di usufruire degli Istituti esistenti e dei loro possibili ulteriori sviluppi e di tutte le altre condizioni di ambiente che possono essere favorevoli all'una piuttosto che all'altra forma di raggruppamento.*

*Se però la Conferenza vorrà invece adottare delle norme in proposito, si propone che sia da darsi la preferenza al sistema territoriale.*

13. — Credete che il disegno di convenzione debba stabilire condizioni di riconoscimento alle quali tutte le istituzioni di assicurazione-malattia debbano conformarsi e segnatamente condizioni relative:

- a) all'esecuzione esclusiva da parte dell'istituto di operazioni assicurative senza mira di luero;
- b) alla stabilità finanziaria dell'istituto: fissazione di un numero minimo di assicurati; costituzione di riserve di previdenza?

Pregliera di indicare le altre condizioni che avvisate debbano essere imposte.

*Non sembra che nel progetto di convenzione si debbano stabilire le condizioni indispensabili per il riconoscimento legale degli Istituti*

*assicuratori, trattandosi di questioni che per il loro carattere essenzialmente interno a ciascuno Stato debbono essere regolate dalle singole legislazioni nazionali a seconda della natura, della situazione, dell'ordinamento degli Istituti esistenti o della possibilità di sviluppo di quelli da crearsi.*

14. — Credete che il disegno di convenzione possa specificare che la gestione degli istituti di assicurazione-malattia deve essere affidata, esclusivamente o principalmente, agli interessati (assicurati e imprenditori) o ai loro rappresentanti ?

*Si ritiene che la gestione degli Istituti assicuratori debba essere prevalentemente affidata ai rappresentanti degli interessati e cioè degli assicurati e dei datori di lavoro.*

15. — Credete sia necessario inserire nel disegno di convenzione norme circa il riparto dei carichi derivanti dall'assicurazione contro le malattie ?

In caso affermativo, qual'è, secondo voi, la misura delle contribuzioni che può essere chiesta:

- a) agli assicurati;
- b) ai datori di lavoro;
- c) ai bilanci pubblici ?

*I carichi dell'assicurazione dovrebbero essere ripartiti fra i lavoratori ed i datori di lavoro. Il progetto di convenzione dovrebbe lasciare alle singole legislazioni nazionali il compito di fissare la misura di tale ripartizione.*

16. — Credete che, per garantire agli assicurati una procedura rapida e, per quanto possibile gratuita, il disegno di convenzione debba disporre che le controversie relative alle prestazioni siano portate davanti a magistrature speciali includenti le rappresentanze degli interessati ?

*Sembra opportuno che il progetto di convenzione preveda per la risoluzione delle controversie dipendenti dall'assicurazione la istituzione di giurisdizioni speciali in cui siedano i rappresentanti degli interessati.*

## ISTITUTO INTERNAZIONALE DI AGRICOLTURA

**La Conferenza internazionale del grano.** — L'Istituto Internazionale d'Agricoltura ha stabilito di convocare per il 25 aprile prossimo la Conferenza internazionale del grano, suggerita dal Governo italiano, il quale ha prestato all'uopo il suo generoso concorso finanziario.

La Conferenza si comporrà di membri effettivi - designati dai Governi - e di membri partecipanti, che hanno il diritto, come i primi, di presentare comunicazioni, ma non hanno voto deliberativo e prendono parte alle sole sedute plenarie.

Il programma della Conferenza è il seguente:

1. — Questioni concernenti le varietà coltivate: genetica ed ecologica.

2. — Metodi di coltura con riguardo ai climi umidi e ai climi aridi. Meccanica agraria.

3. — Lotta contro le malattie e gli insetti.

4. — Commercio del grano con particolare riguardo ai punti seguenti:

a) standardizzazione dei tipi di grano;

b) magazzini;

c) trasporti dal lato tecnico ed economico.

5. — Possibilità pratica di estendere la superficie destinata in ogni Paese alla granicoltura: graduazione di tali possibilità nel tempo e scelta dei metodi:

a) mezzi di ottenere questa produttività più alta, dal punto di vista economico e della mano d'opera;

b) metodi di propaganda per l'accrescimento della produzione del grano e collaborazione delle Associazioni agricole a tale propaganda.

I temi enunciati al n. 5 (a e b) sono stati inseriti dietro proposta del Governo italiano.

Il lavoro di organizzazione di questa importante riunione internazionale, che accoglierà in Roma i migliori tecnici e molti studiosi specialmente versati nelle questioni di ecologia e di economia agraria, procede con la maggiore intensità.

Il Comitato permanente dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura che accettò con fervore l'idea suggerita dal Capo del Governo italiano ha reso a lui il doveroso omaggio di offrirgli la presidenza onoraria della Conferenza. L'on. Mussolini ha di buon grado acconsentito.

L'Istituto prepara in questi giorni l'edizione di una ricca monografia sul *Clima del grano* in tutti i paesi del mondo — frutto di un'originale e laboriosa inchiesta — monografia che costituirà il rapporto sulla prima questione posta nel programma. Un riassunto di questo lavoro viene distribuito in varie lingue dall'Istituto insieme con le note illustrative del programma della Conferenza. È segnalato l'invio di altri pregevoli rapporti sugli altri temi che tratterà la Conferenza. Ad essa com'è noto possono intervenire liberamente altri membri, detti partecipanti, i quali avranno voto consultivo nelle sedute plenarie e potranno presentare comunicazioni su qualsiasi argomento del programma. La loro iscrizione è solo subordinata al pagamento di un diritto fisso di L. 200.

Molti Governi dei paesi più direttamente interessati alla produzione ed al commercio del grano hanno comunicato all'Istituto i nomi degli esperti che intervengono al Congresso; e sono

già numerose le adesioni dei membri effettivi, dei membri partecipanti e degli osservatori.

Il Governo italiano ha designato come membri effettivi della Conferenza per l'Italia: S. E. Peglion, il Prof. Assi, il Professore Gr. Uff. Brizi, il Prof. De Cillis, Membro del Comitato Permanente del Grano, il Prof. De Petri, l'On. Pavoncelli, il Senatore Raineri, il Prof. Silvestri, il Prof. Strampelli, il Prof. Todaro, l'Ing. Stucky, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Mugnai.

---